



TRIBUNALE DI COSENZA  
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, all'udienza del 02.11.2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] RGAL

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE in persona del Ministro p.t.,

convenuto contumace

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato il docente [REDACTED] conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e, premesso di essere iscritto nelle GPS della scuola secondaria di II grado per la classe di concorso [REDACTED], deduceva di aver presentato in data [REDACTED] istanza con l'indicazione delle sedi di preferenza per il conferimento di incarico annuale (al 31.08) o fino al termine delle attività didattiche (fino al 30.06), aggiungendo di essere stato incluso nella GPS di seconda fascia della sua classe di concorso, pubblicata dall'Ufficio Scolastico di Cosenza in data [REDACTED], nella posizione n. [REDACTED] con punti [REDACTED].

Lamentava di non di non aver ricevuto alcun incarico di supplenza e di essere stato scavalcato da docenti con punteggio inferiore.

Ha concluso chiedendo, previa declaratoria del diritto del ricorrente al conferimento di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche ovvero dell'incarico annuale dalla seconda fascia GPS della Provincia di Cosenza per la classe di concorso [REDACTED] presso [REDACTED], una condanna del Ministero al riconoscimento dell'intero punteggio relativo all'incarico ai fini dell'aggiornamento della suddetta graduatoria (GPS - seconda fascia Provincia di Cosenza, classe di concorso [REDACTED] e al risarcimento dei danni subiti, per effetto dell'illecito comportamento della P.A. da quantificarsi nelle



retribuzioni non percepite ai sensi del vigente CCNL ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.

Il Ministero dell'Istruzione, benché ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva ed era, pertanto, dichiarato contumace.

All'odierna udienza, celebrata ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, conv. con mod. dalla Legge n. 77/2020, il procuratore della parte ricorrente ha depositato note autorizzate ed ha insistito nelle conclusioni come rassegnate nello scritto di costituzione.

La causa è stata decisa con sentenza contestuale all'esito della camera di consiglio.

Ritiene il Tribunale che il ricorso sia fondato e meriti di essere accolto per quanto di ragione.

Dalla documentazione in atti risulta che la convenuta amministrazione ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente in sede amministrativa avverso il mancato conferimento dell'incarico, con la seguente motivazione: *“con il DM N 242 DEL 30.07.2021 e la relativa circolare MI n 25089 del 6.08.2021 è stata predisposta per il corrente anno scolastico una procedura automatizzata per il conferimento degli incarichi di cui all'art 59 , comma 4, del DL 73/2021 e per le supplenze annuali e temporanee per il personale docente ed educativo . La procedura informatica, al riguardo, in ossequio al dettato normativo, ha considerato oggetto di esplicita rinuncia le preferenze non espresse dall'aspirante, in riferimento alla tipologia di supplenze (annuale/fino al termine delle attività didattiche/ spezzone orario), alla sede o alla tipologia di cattedra indicata. Nella succitata circolare , difatti, si chiarisce che “la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse” , rinviando, inoltre, all'apposita guida operativa (INFORMATIZZAZIONE NOMINE SUPPLENZE) predisposta dal gestore del sistema informatico in merito all'utilizzo della piattaforma e alla modalità di inserimento delle istanze , in cui viene precisato il medesimo principio per il quale “ogni preferenza non espressa rappresenta una esplicita rinuncia ad essere nominato sul posto eventualmente disponibile”. Ne consegue, dunque, che ciascun processo di nomina predisposto dagli Uffici sulla base delle relative disponibilità, rappresenta una convocazione ai fini del conferimento degli incarichi a tempo determinato, con le relative proposte di assunzione. L'aspirante che, all'interno del medesimo processo risulti destinatario di nomina su tipologia di supplenza, sede o tipologia di posto/cattedra non espresso come preferenza all'interno della domanda, si intende rinunciatario per quella determinata fase. Lei ha partecipato al II turno di nomina per le CDC indicate, in quel turno il sistema non le ha attribuito alcuna sede in quanto giunti alla sua posizione le sedi ancora disponibili non erano state da lei indicate*



*in domanda. L'assegnazione della sede indicata nel reclamo avviene nel IV turno a cui lei non può partecipare per quanto precedentemente espresso".*

Ciò premesso, giova inquadrare la disciplina applicabile al caso di specie.

Occorre in primo luogo premettere che il Ministero dell'Istruzione, per il reclutamento del personale docente per l'A.S. 2021/2022, ha adottato una procedura completamente informatizzata ed affidata ad un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra posizione in graduatoria degli aspiranti docenti ed indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.

Pertanto, nella procedura informatizzata la convocazione degli aspiranti è soltanto virtuale, e l'assegnazione delle proposte di incarico e la loro successiva accettazione avvengono in modalità asincrona.

Va altresì evidenziato che per la procedura straordinaria di reclutamento del personale docente per l'A.S. 2021/2022, il Ministero ha adottato il D.M. 242 del 30.07.2021 che ha previsto una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza in parte differente da quella declinata nella Ordinanza Ministeriale n. 60/2020.

In particolare, l'art. 4 comma 8, D.M. 242/21 prevede espressamente che *"La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente"*.

Il comma 9 dell'art. 4 cit. prevede inoltre che *"la mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili."*

Infine l'art. 14, comma 1, lett. A) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, richiamato dal Ministero, prevede che *"Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico: a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS: i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;"*.



Come già ritenuto dal Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale (Ordinanza del 27.4.2022), dal quadro normativo sopra delineato è quindi possibile distinguere tre diverse ipotesi di rinuncia:

- a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente. In questo caso, il docente iscritto alle GPS istituite con la O.M. 60/2020, omette di proporre l'ulteriore istanza telematica di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.M. 242/2021, e viene qualificato "rinunciataro" rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento per l'A.S. 2021/2022;
- b) la rinuncia all'incarico, disciplinato dal terzo periodo del medesimo comma ottavo cit. che disciplina in particolare l'ipotesi del docente iscritto nelle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, "ci ripensa" e decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo.

In questa ipotesi il docente rinunciataro dell'incarico assegnato viene escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. Il quarto periodo del comma 8 cit. tuttavia prevede una espressa clausola di salvezza nel caso in cui la rinuncia all'incarico perviene entro un termine previsto dall'Ufficio territorialmente competente. In questa ultima ipotesi il docente rinunciataro potrà comunque partecipare ai successivi turni di nomina;

- c) la rinuncia alla sede, disciplinato dal secondo periodo del comma 8 cit., che riguarda l'ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, come nel caso di specie, ha presentato l'istanza telematica ex art. 4, comma 1, D.M. 242/2021 ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre. L'art. 4, comma 8 cit. prevede in questi casi che "La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse".

Si tratta quindi di accertare le conseguenze che derivano da una siffatta rinuncia ab origine del docente ad alcune delle sedi, nell'ipotesi in cui al turno di nomina tra le sedi disponibili non vi sono quelle indicate dal docente tra le preferenze.

Il Ministero, come detto, ha qualificato il ricorrente quale "rinunciataro all'incarico" con conseguente applicazione della sanzione estromissiva prevista dall'art. 14 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, a tenore del quale *"la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento"*.

Orbene, ritiene il Tribunale che la posizione del Ministero non sia condivisibile poiché finisce di fatto per disapplicare il comma 8 cit., e confonde le due distinte



figure ivi disciplinate della rinuncia all'incarico e della rinuncia alla sede, applicando le conseguenze espressamente prescritte solo per l'ipotesi della rinuncia all'incarico alla diversa ipotesi della rinuncia alla sede.

Infatti, sulla base di una interpretazione letterale della previsione contenuta nell'art. 4, comma 8 cit. si ricava invero che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse.

Ritiene il Tribunale che a tale ultima espressione non può che attribuirsi il significato che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze.

Al contrario, l'esclusione dall'intera di procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di "mancata presentazione dell'istanza" o nel caso di "rinuncia all'incarico".

Il Giudicante ritiene pertanto che la mancata indicazione di sedi preferite impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse ma certamente consente allo stesso di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina.

Come già evidenziato dal Tribunale di Frosinone, in sede collegiale, *"diversamente ragionando non si comprenderebbe neppure la ratio sottesa alla previsione in esame, che va certamente individuata nell'esigenza di tutela del buon andamento e dell'efficienza dell'intero sistema di reclutamento. Infatti, la rinuncia all'incarico su sede indicata dai docenti tra le preferite in domanda si ripercuote negativamente sul funzionamento dell'intero sistema di reclutamento, generando indisponibilità virtuali delle sedi e causando inevitabili ritardi nella copertura della sede rinunciata (in tal senso Tribunale di Latina decreto 3542/22). Ma a ben vedere, nell'ipotesi di rinuncia alla sede tale esigenze viene pienamente soddisfatta. Diversamente ragionando peraltro tutti gli aspiranti docenti sarebbero indotti, al fine di evitare di essere considerati rinunciatari, ad indicare nella domanda tutte le sedi (anche quelle non desiderate) proprio nel tentativo di evitare una esclusione "a sorpresa", con la conseguenza di rinunciare poi successivamente ove la sede assegnata in concreto risultasse poi non gradita, con un evidente appesantimento dell'intero sistema di nomine. Inoltre, proprio in considerazione della ratio sottesa alla previsione in esame, deve ritenersi che la sanzione della esclusione dalla procedura prevista dall'art. 14 O.M. 60/2020 può ritenersi giustificata solo per le ipotesi della rinuncia ad una proposta di assunzione ovvero in caso di assenza alla convocazione, in quanto tali condotte sono astrattamente idonee a creare un disservizio nei termini indicati"*.



Ciò premesso, va altresì dato atto che come risulta dal bollettino in atti vi erano disponibili sedi indicate in domanda dal ricorrente [REDACTED], assegnate ad aspiranti con punteggio inferiore a quello del ricorrente, e senza titoli di riserva né precedenza (ad esempio due posti presso [REDACTED] [REDACTED] indicato nella domanda dal ricorrente, venivano assegnate ai docenti [REDACTED], in posizione con [REDACTED] Punti [REDACTED] e [REDACTED], in posizione [REDACTED], con punti [REDACTED]; si tratta delle stesse cattedre in prima fase assegnate a docenti in posizione più favorevole al ricorrente, ma rinunciatarci).

Ebbene, ritiene Tribunale che l'assegnazione delle supplenze deve essere effettuata secondo il criterio meritocratico (costituzionalmente garantito dagli articoli 3, 51 e 97 C) della posizione e del punteggio di graduatoria.

Invero tale criterio meritocratico può essere derogato solo nei casi di riserve e precedenza ex Legge 104 del 1992, e nessun altro criterio alternativo basato sull'ordine di preferenza espresso in domanda può ritenersi maggiormente meritevole di adozione.

Sulla base delle considerazioni esposte che parte ricorrente aveva diritto ad un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche in una delle sedi indicate nella domanda.

In conclusione deve ritenersi la sussistenza del diritto fatto valere nel presente giudizio all'assegnazione di un incarico di supplenza al 31 agosto, al 30 giugno, o alla fine attività didattiche, previa disapplicazione dei bollettini di nomina dell'ambito della Provincia di Cosenza, nella parte in cui hanno attribuito tutti gli incarichi indicati a docenti con punteggio inferiore al ricorrente e collocati in posizione inferiore in graduatoria GPS della Provincia di Cosenza per l'anno scolastico [REDACTED], in relazione alla classe di concorso [REDACTED].

Quanto alle conseguenze della ritenuta illegittimità dell'esclusione del ricorrente, non ritiene il Tribunale che possa essergli riconosciuto il diritto al punteggio che sarebbe derivato dall'incarico di supplenza, essendo tale punteggio connesso all'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa.

Residua il diritto al risarcimento del danno per la mancata erogazione dello stipendio, da parametrare al trattamento che il ricorrente avrebbe percepito ove avesse ottenuto l'incarico negatogli.

Consegue la relativa condanna del Ministero alla corresponsione dei relativi importi, maggiorati dei soli interessi legali in applicazione dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13624/2020: "Il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in



quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori (nella specie, derivanti da omissione contributiva), trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli strettamente retributivi".

Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara che il ricorrente aveva diritto al conferimento di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche ovvero dell'incarico annuale dalla seconda fascia GPS della Provincia di Cosenza per la classe di concorso [REDACTED] relativamente all'anno scolastico 2021/2022.

Condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore alla corresponsione in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di un importo pari al trattamento stipendiale che avrebbe percepito in ragione dell'incarico di supplenza negatogli, oltre interessi legali.

Rigetta nel resto il ricorso.

Condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 3.689,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione.

Cosenza, 02.11.2022

IL GIUDICE  
dott. Vincenzo Lo Feudo

